

ALLEGATO 2

**DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE
DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI**

ART. 1.

(Documenti liberi).

1. La consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi è consentita, su richiesta trasmessa per e-mail alla segreteria della Commissione, per i soli componenti e collaboratori della Commissione.

2. Il Presidente può consentire la consultazione e l'estrazione di copie di documenti di cui al presente articolo ad altri soggetti che ne facciano analoga richiesta.

ART. 2.

(Documenti riservati).

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. Il presidente dispone il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, e alle pubbliche autorità che ne facciano richiesta con le medesime modalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e

6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati anche collettivi che facciano espressa richiesta di uso riservato.

ART. 3.

(Documenti segreti).

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 19, comma 6, del Regolamento interno). Il presidente ne può fare predisporre alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto e ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 12, comma 1 del Regolamento interno);

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 13, comma 2, del Regolamento interno);

d) scritti anonimi (articolo 19, comma 6, del Regolamento interno);

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati anche collettivi che facciano espressa richiesta di uso segreto.